



14236-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI

- Presidente -

Sent. n. sez. 112/2021

ALDO ACETO

- Relatore -

UP - 20/01/2021

ANTONELLA DI STASI

R.G.N. 29647/2020

EMANUELA GAI

Motivazione Semplificata

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)


avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. (omissis), che ha concluso riportandosi ai motivi
ed alla memoria difensiva ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento della sentenza del 10/06/2020 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 31/01/2020 del Tribunale della stessa città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha revocato la confisca del denaro in sequestro confermando nel resto la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 17/01/2020, con recidiva reiterata. Impugna contestualmente l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello all'udienza del 10/06/2020.

1.1. Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha rigettato la richiesta difensiva di accertamento della capacità di stare in giudizio dell'imputato, avanzata ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen. all'udienza del 10/06/2020 e rigettata con ordinanza in pari data confermata dalla sentenza in epigrafe indicata.


Sostiene che, pur avendo preso parte all'udienza mediante collegamento da remoto, la Corte di appello avrebbe potuto rendersi conto delle condizioni mentali dell'imputato avuto riguardo alle "deliranti" dichiarazioni rese spontaneamente e in modo confuso e ripetitivo, nonché alle risposte fornite al presidente del Collegio. La richiesta di sospensione del procedimento e di accertamento della capacità di stare in giudizio è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione del tutto inesistente ed apparente, stigmatizzando addirittura il mancato deposito di documentazione che, benché non aggiornata, era comunque già presente nel fascicolo processuale ma che comunque sarebbe stato difficile per il difensore procurarsi a causa della chiusura dei presidi ospedalieri in ossequio ai provvedimenti adottati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-19.

2. Con memoria trasmessa per via telematica, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni che militano a favore dell'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

3. Osserva il Collegio:

3.1. la Corte di appello ha respinto la richiesta di accertamento della capacità di stare in giudizio del ricorrente osservando che «*il difensore non ha prodotto documentazione in proposito e che nulla può desumersi dagli atti, se non il mero*



contrasto con la madre presso la quale il (omissis) si trovava in regime di arresti domiciliari, di per sé non sufficiente a far sussistere anche solo il dubbio circa la presenza di patologie mentali tali da incidere sulla capacità dell'imputato»;

3.2.nell'avversare tale decisione il ricorrente invita la Corte di cassazione a consultare direttamente gli atti del processo ed, in particolare, a visionare la videoregistrazione delle dichiarazioni da lui spontaneamente rese alla Corte di appello e a esaminare la documentazione prodotta già in primo grado;

3.3.che il difensore non abbia potuto procurarsi documentazione aggiornata a causa dell'emergenza pandemica costituisce petizione di mero principio non supportata, nemmeno in sede di merito, quantomeno da una richiesta scritta inoltrata ai competenti nosocomi in tesi non evasa o comunque respinta;

3.4.resta il fatto che - fermo restando quanto oltre si dirà - la presenza di una patologia psichiatrica (la allegata «eccitazione maniacale con caratteristiche psicotiche», diagnosticata già prima del fatto oggetto di condanna) non è sufficiente di per sé a escludere il requisito della cosciente partecipazione dell'imputato al processo, essendo necessario che egli risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere, potendo, a tal fine, essere valutato anche il comportamento tenuto dinanzi al giudice procedente (Sez. 6, n. 25939 del 17/03/2015, Rv. 263807 - 01; Sez. 1, n. 14803 del 07/03/2012, Rv. 252267 - 01; Sez. 6, n. 2419 del 23/10/2009, Rv. 245830 - 01; Sez. 1, n. 19338 dell'11/05/2006, Rv. 234223 - 01);

3.5.su questo punto il ricorso è contraddittorio e generico perché, in disparte le condivisibili considerazioni sul diritto dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, sulle condizioni che legittimano la sospensione del processo, sul fatto che il giudice non possa negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (quando, però, tale incapacità emerga 'ictu oculi' o sulla base di specifiche allegazioni della parte), il ricorrente non spiega perché mai la Corte di appello, in costanza di un immutato quadro patologico documentato da atti già a disposizione del primo Giudice, avrebbe dovuto trarre la conclusione che il ricorrente non fosse in grado di partecipare al processo in base anche all'osservazione diretta del ricorrente quando, sulla base degli stessi elementi, tale incapacità non era stata rilevata in primo grado e nemmeno posta in discussione in sede di appello con specifico motivo;

3.6.il Tribunale, infatti, in base alla documentazione già prodotta (sulla cui base oggi il ricorrente fonda le proprie deduzioni) e all'osservazione diretta dell'imputato, aveva escluso che questi versasse in stato di incapacità di intendere e di volere; le condizioni patologiche dell'imputato era state dedotte in appello per sollecitare l'esclusione della recidiva, motivo non accolto dalla Corte di appello e, tuttavia, contraddittoriamente non impugnata sul punto;

3.7.se è vero che è compito del giudice valutare, con particolare rigore, la capacità dell'imputato di partecipare al processo e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova (cfr., al riguardo, Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Rv. 257426 - 01), è altrettanto vero che le odierne deduzioni difensive, alla luce delle considerazioni che precedono, sono generiche, sostanzialmente esplorative e inammissibilmente fattuali;

3.8.peraltro il ricorrente non deduce nemmeno il travisamento della prova e, comunque, in violazione del principio di autosufficienza, non allega al ricorso gli atti dai quali lamenta il malgoverno sul piano motivazionale; è necessario, infatti: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 07; Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Rv. 270071 - 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20/01/2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Luca Ramacci

